



**ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PER LA
INGEGNERIA
NATURALISTICA**

Normative regionali opere minori non soggette a deposito

(In progress. Aggiornato 20.05.2021)

Gruppo di lavoro AIPIN coordinato da Gino Menegazzi e Giancarlo Teresi

Soci componenti: Cesare Crocetti, Benedetto Versaci, Gianluigi Pirrera, Stefano Fiori, Fabio Palmeri, Francesco d'Asaro.

OPERE MINORI NON SOGGETTE A DEPOSITO /AUTORIZZAZIONE PRESSO SERVIZIO TECNICO REGIONALE AI SENSI DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SISMICA		
REGIONE	RIFERIMENTO LEGGE	DI DIMENSIONE
BASILICATA	burb 19/02/2012 N°19 PARTE I	opere di sostegno con fondazioni dirette di altezza minore di 2,00 con angolo di terreno inclinato sull'orizzontale < 15° o per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente sul cuneo di spinta da realizzare in lotti di terreno non prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche ovvero aree nelle quali sia prevista presenza occasionale di persone - gabbionate , muri cellulari e terre armate di altezza minore di 3,00 metri fuori terra - opere idrauliche e difese spondali di altezza minore a 2 metri prive di ancoraggio e con fondazioni dirette
CALABRIA	DELIBERA 330 DEL 22 ,07,2011 ALLEGATO a	opere di ingegneria naturalistica , briglie in legname , difesa spondale con palificata a parete singola e talee , cunette fossi di guardia briglia minori di altezza minore di 1 m
LIGURIA	BURL N 804 05/08/2019	opere di sostegno a gravità o in calcestruzzo armato a mensola inferiori a 3 metri compresa la fondazione - opere idrauliche minori , opere di difesa idraulica briglie di altezza inferiore a 3 metri compresa la fondazione
PIEMONTE	dgr 07656 920 21052014 ALL2	opere di sostegno di altezza inferiore a 3 metri che non interessano direttamente la viabilità o spazi pubblici aventi valenza strategica o rilevante - opere idrauliche minori quali briglie o difese spondali di altezza minore di 3 metri
PUGLIA	BURP 1309_2010_1	opere di sostegno H<2 m e gabbionate < 3 m
VENETO	LR 7/11/2003 n27 allegato A comma 2	opere di sostegno H<2 m

<p>LAZIO</p>	<p>BURL N. 129 - Reg. Regionale 26/10/2020 N.26 Art. 8</p>	<p>k) gabbionate o scogliere di altezza inferiore o uguale a 2,00 metri;</p> <p>ff) rivestimento corticale con reti fissate su scarpate con chiodi ed interventi di ingegneria naturalistica che non assolvono funzioni strutturali;</p>
<p>ABRUZZO</p>	<p>LR 11/08/2011 n. 28 - Reg. Attuativo 3/2016 - Tab A approvata il 27/09/2017 dal TTC (interventi e manufatti di modesta rilevanza) - Tab B approvata il 27/09/2017 dal TTC (interventi e manufatti non assoggettabili alla normativa sismica L. 64/74)</p>	<p>TABELLA A: Manufatti soggetti alle procedure art. 2, co.7 Reg. 3/2016, qualora, a giudizio del progettista, non costituiscono rischio per la pubblica incolumità. Attestato di deposito alla presentazione previa verifica documentazione presentata secondo art. 4, co. 10 del Reg. 3/2016. Interventi di cui all'art.7, co.2 let. a) e co. 3 L.R. 28/2011 e art. 7, co. 4 let. a) Reg. 3/2016 (zone P2 e P3 del P.A.I., zone P3 e P4 del P.S.D.A., art. 61 D.P.R. 380/01, etc.), il Committente richiede parere preventivo di compatibilità idrogeologica o equivalente, ove richiesto dalle corrispondenti Norme di Attuazione vigenti. La reiterazione dell'intervento è consentita fino al raggiungimento dei limiti prefissati per le diverse casistiche in elenco.</p> <p>SEZ. A1 - NUOVI MANUFATTI ISOLATI DI CLASSE D'USO I E II (p. 2.4.2 D.M. 14.01.2008)</p> <p>2. Opere di sostegno con fondazioni dirette di altezza minore uguale a 2.0 m e maggiore di 1.0 m, con angolo del terrapieno a monte e a valle inclinato sull'orizzontale $\leq 15^\circ$, per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta. Sono da escludersi opere interferenti con costruzioni e/o infrastrutture in classe III e/o IV del p. 2.4.2 D.M. 14.01.2008;</p> <p>TABELLA B: Manufatti NON soggetti alle procedure di cui alla L.R. 28/2011 e Reg. attuativi, qualora, a parere del progettista, non costituiscono rischio per la pubblica incolumità. Sono altresì soggette al deposito ai sensi della legge 1086/1971 a meno che, a parere del progettista, non assolvano a funzioni di limitata importanza ai fini statici. La reiterazione dell'intervento è consentita fino al raggiungimento dei limiti prefissati per le diverse casistiche in elenco.</p> <p>SEZ B1 - NUOVI INTERVENTI O MANUFATTI ISOLATI DI CLASSE D'USO I E II (p. 2.4.2 D.M. 14.01.2008)</p> <p>2. Opere di sostegno, con fondazioni dirette di altezza ≤ 1.0 m, con angolo del terrapieno a monte e a valle inclinato sull'orizzontale $\leq 15^\circ$, per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta. Sono da escludersi opere interferenti con costruzioni e/o infrastrutture in classe III e/o IV del p. 2.4.2 D.M. 14.01.2008;</p> <p>3. Rivestimento corticale di scarpate rocciose con reti, barriere paramassi, opere di ingegneria naturalistica per i casi al di fuori dell'ambito di applicazione delle norme tecniche di cui al D.M. 14.01.2008;</p> <p>4. Gabbionate di altezza strutturale fuori terra ≤ 3 m;</p>

<p>Regione SICILIANA</p>	<p>Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - DDG n. 189/2019 del 23 Aprile 2019 - " Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche -</p>	<p>Allegato A - Appendice 2 - Elenco non esaustivo degli interventi da ritenere privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e che pertanto non sono subordinati al rilascio di autorizzazione sismica n' al deposito del progetto agli uffici del Genio Civile: ... omississ ... b) Muri di contenimento, con qualsivoglia tipologia costruttiva, di altezza massima non superiore a ml. 1,00 (anche se sormontati da muri di recinzione sino all'altezza massima di ml. 2,00), in considerazione della modesta entità della spinta delle terre a cui sono soggette, purchè non prospicienti su spazi pubblici e fatte salve eventuali valutazioni del Genio Civile, in relazione alle condizioni geomorfologiche del sito.</p>
<p>NOTE</p>	<p>l'altezza dei muri viene estesa a 3,00 metri in quanto al di sotto di tale misura, l'incremento della sollecitazione determinato dalla azione sismica risulta trascurabile rispetto alla spinta del terreno , il limite di 3,00 metri era già riportato nella normativa sismica DM 16,01,1996 - il riferimento alla condizione geomorfologica del piano di bacino consente maggiore uniformità territoriale . per maggiore chiarezza viene inoltre specificato che il valore di 3,00 metri comprende anche la fondazione</p>	